

TI_GERICHTE 38.2025.27 vom 28. Februar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2025.27_d20250228

FR: TI_GERICHTE 38.2025.27 du 28 février 2025

IT: TI_GERICHTE 38.2025.27 del 28 febbraio 2025

Regeste

Confermato diniego del diritto a ID nei confronti di un A. di nazionalità CH. Egli non risiedeva in CH ai sensi art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In particolare centro degli interessi personali non in CH. Priorità delle dichiarazioni della prima ora. Dal profilo del diritto internaz. era frontaliere vero

Erwägungen

E. 19

novembre 2003 consid. 3). La costante giurisprudenza federale ha, d'altronde, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata). 2.2. L'art. 49 cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) concernente la decisione - applicabile agli assegni familiari sulla base dell'art. 1 della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) - enuncia: " 1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni . 2 Una domanda relativa a una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione." L'art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA, relativo all'opposizione, prevede che: " 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. 2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici." La LPGA non definisce il concetto di decisione. Al riguardo va fatto riferimento all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; cfr. Ueli Kieser , Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers , Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG , 5a edizione, 2024, n. 10-11 ad art. 49 LPGA) che al cpv. 1 prevede: " 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: a. la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; b. l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; c. il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi." Le decisioni che costituiscono, modificano,

annullano dei diritti o degli obblighi sono decisioni formatrici, mentre le decisioni che servono unicamente a chiarire la situazione giuridica, accertando l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di diritti o di obblighi sono decisioni di accertamento (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.1.; Boris Rubin , Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art. 100). Ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione. L'art. 25 cpv. 1 e 2 PA sancisce peraltro: " 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. 2 La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione." L'interesse degno di protezione è l'interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto, specifico e diretto a ottenere l'accertamento celere dell'esistenza o l'inesistenza di un rapporto giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse pubblico o privato vi si opponga e che tale interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato da una decisione formatrice. La decisione di accertamento ha, dunque, un carattere sussidiario. La condizione dell'interesse degno di protezione vale anche qualora l'autorità emetta una decisione di accertamento non su richiesta, bensì d'ufficio (cfr. STF 8C_4/2022 del 4 maggio 2022 consid. 1.3.2.; STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2.; STF 8C_949/2016 del 7 settembre 2016 consid. 4.; STF 9C_571/2015 dell'8 aprile 2016 consid. 2.1.; DTF 142 V 2; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 2.2.; Ueli Kieser , Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op. cit., n. 42 segg. ad art. 49 LPGA; Boris Rubin , op.cit., n. 10 ad art. 100). La giurisdizione di prima istanza deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato contro una decisione di accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso non può essere ritenuto irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o meno adempiute le condizioni per emettere una decisione di accertamento e in caso negativo la decisione di accertamento va annullata (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid. 3.3.; Ueli Kieser , Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op. cit., n. 52 ad art. 49 LPGA). Con sentenza 9C_571/2015 dell'8 aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale federale, in ambito dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha, in primo luogo, precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in materia di contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di accertamento è ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede l'esame preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove non si può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati siano effettuati prima che l'esistenza di un'attività lucrativa dipendente e l'obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla decisione relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro datore di lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così elevato che l'amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal chiamarli in causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione giuridica riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari circostanze, è nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 1.2.1.; UELI KIESER, op. cit., n. 51 ad art. 49 LPGA). In secondo luogo, l'Alta Corte, da un lato, ha negato che in quel caso di specie, concernente una persona che collaborava quale consigliere d'impresa con una società di diritto francese e che era stata considerata, mediante una decisione di accertamento confermata su opposizione, quale salariata, si fosse confrontati con un interesse maggiore che esigeva l'esame preliminare dello statuto di contribuente che non

poteva essere tutelato tramite una decisione formatrice relativa al pagamento dei contributi. Dall'altro, ha deciso che in assenza di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato dello statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto annullare d'ufficio la decisione su opposizione. È stato comunque garantito all'insorgente il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi successivamente - inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo - nonostante il termine di opposizione fosse spirato. Cfr. pure STF 9C_430/2023 del 7 luglio 2025 consid. 1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale. 2.3. Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, il Tribunale federale, in una sentenza C 81/01 dell'11 ottobre 2002, ha stabilito che il provvedimento del 6 aprile 2000 con cui la Cassa aveva negato a un assicurato (non essendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo) dal 5 maggio 1999 il diritto a indennità di disoccupazione già versategli da giugno 1999 a gennaio 2000 era una decisione di accertamento. L'interesse al riguardo, infatti, si riferiva esclusivamente alla possibilità di chiedere la restituzione delle prestazioni. Nella decisione del 6 aprile 2000 era peraltro stata prospettata la restituzione, con provvedimento separato, delle indennità. In quel caso di specie la Cassa, per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000 avrebbe dovuto, quindi, procedere tramite una decisione formatrice, emanando direttamente l'ordine di restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del resto non si era confrontati con la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, nel senso che una si occupava della verifica dell'adempimento delle condizioni del diritto a prestazioni e l'altra della restituzione in caso di mancato ossequio dei presupposti, come ad esempio nei casi dubbi secondo l'art. 81 cpv. 2 lett. a LADI in relazione ai quali la Cassa può sottoporre la fattispecie al servizio cantonale (in proposito cfr. pure STF C 215/06 del 20 marzo 2007 consid. 2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno 2005 consid. 2). L'Alta Corte, mancando un interesse degno di protezione all'accertamento della pretesa alle prestazioni LADI già versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva respinto il ricorso dell'assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il periodo giugno 1999 - gennaio 2000. Per l'arco di tempo dal mese di febbraio 2000 il TF ha respinto il ricorso. In una sentenza C 38/04 del 31 maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che aveva emesso, dapprima, una decisione con cui aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001 a un assicurato, marito della socia gerente di una società di cui lo stesso era stato l'amministratore unico fino al licenziamento del 31 marzo 2001, e in seguito un provvedimento di restituzione di prestazioni percepite a torto nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2001, il TF ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due provvedimenti distinti. Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo interesse al rimborso delle indennità versate direttamente con una decisione formatrice, come ha del resto fatto con la decisione emessa concernente la restituzione. Facendo, invece, difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell'assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione di accertamento su questo punto. Di conseguenza l'Alta Corte ha ritenuto che a ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse annullato d'ufficio tale decisione. Con giudizio C 69/05 del 21 agosto 2006 la nostra Massima Istanza ha, inoltre, stabilito che a torto una Cassa, che aveva corrisposto indennità per lavoro ridotto al ricorrente dal gennaio 2002 al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva emesso una decisione di diniego del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata dalla decisione su opposizione del 18 maggio 2004, in quanto non vi era alcuna ragione di distinguere l'esame del diritto del ricorrente all'ILR dal gennaio 2002 da quello della restituzione delle prestazioni già corrisposte. Il TF, in proposito ha evidenziato: " (...) Or selon la

jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2 en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références). En l'occurrence, la caisse intimée a nié par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18 mai 2004, le droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10 décembre 2003, elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà versées. Dès lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au remboursement des prestations octroyées directement au moyen d'une décision formatrice (arrêt P. du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison de dissocier l'examen du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution des prestations déjà versées. Faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit du recourant à ces prestations pour la période en cause, c'est à tort que l'intimée a rendu une décision de constatation sur ce point. C'est également à tort que les premiers juges sont entrés en matière sur le recours formé devant eux contre la décision sur opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de l'annuler d'office (cf. ATF 129 V 289). (...)”

Al riguardo cfr. anche STF C 334/05 del 18 maggio 2006. 2.4. Il TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2005.55 del 21 novembre 2005 ha deciso che per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005 in cui l'assicurata aveva ricevuto le indennità di disoccupazione andava emesso un ordine di restituzione e non una decisione di accertamento con cui le si negava il diritto all'apertura di un termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 19 novembre 2004, avendo mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo essersi dimessa dall'impiego presso un'associazione. La Cassa è stata invitata a esaminare se fossero ossequiate le condizioni per emettere un ordine di restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, per i quali l'assicurata non aveva ricevuto alcuna indennità, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto. Con sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007 questa Corte ha annullato per il periodo agosto 2005 - febbraio 2006 la decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con cui una Cassa aveva negato a un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 - già versategli da agosto 2005 a febbraio 2006 -, in quanto in seno alla società in cui aveva lavorato occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Questo Tribunale al consid. 2.3. ha rilevato: " (...) Per quanto attiene al lasso di tempo dal mese di agosto 2005 al mese di febbraio 2006, in cui l'assicurato ha percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente se erano adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando, nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione delle indennità giornaliere percepite a torto (cfr. doc. 28). Non era pertanto necessario emettere una decisione di accertamento. In particolare va sottolineato che nell'evenienza concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da un lato, l'autorità che verifica l'adempimento delle condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione, dall'altro, l'autorità che ordina la restituzione. (...) In casu, poi, non vi

sono circostanze particolari, né dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che rendessero necessaria l'emissione di una decisione di constatazione, del genere di quella effettivamente emanata. In concreto, quindi, facendo difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell'assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (...)” Gli atti sono stati trasmessi alla Cassa affinché rendesse una decisione su opposizione in relazione all'opposizione interposta contro la decisione di restituzione del 6 luglio 2006. Inoltre, per quanto riguardava il rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2006, per i quali non erano state corrisposte indennità, il ricorso è stato respinto. Il ricorso al Tribunale federale dell'assicurato, in cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal 1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede cantonale. A quest'ultimo riguardo l'Alta Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 1, ha indicato: " Oggetto del contendere è il diritto di S. a indennità di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella misura in cui infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle relative prestazioni da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate, il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo punto, e meglio sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di tempo, la Corte cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli atti all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa decisione su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (...)” Il TF non ha sollevato alcuna critica, nemmeno quale obiter dictum , circa il modo di procedere del TCA che ha ritenuto quale decisione di accertamento il provvedimento di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 del 27 giugno 2006 e l'ha annullato nella misura in cui si riferiva ai mesi da agosto 2005 a febbraio 2006 in cui l'assicurato aveva già percepito le prestazioni. In proposito cfr. pure STCA 38.2022.7 dell'8 giugno 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022; STCA 38.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022; STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017; STCA 38.2011.32 del 23 maggio 2011, nonché in ambito di assegni di famiglia STCA 39.2023.8 del 6 novembre 2023. 2.5. Nel caso di specie la Cassa ha versato a RI 1 le indennità di disoccupazione per il periodo ottobre 2024 - gennaio 2025 (cfr. doc. III pag. 1; V pag. 2; 22). Il 28 febbraio 2025 la parte resistente ha poi emanato una decisione con la quale ha stabilito che il ricorrente non poteva essere ritenuto residente in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI a decorrere dal 3 ottobre 2024 e doveva essere considerato quale vero frontaliere (cfr. doc. 30; consid. 1.1.). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 15 aprile 2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.). Dalle carte processuali non risulta che la Cassa abbia emesso un ordine di restituzione in relazione ai mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025. Come esposto sopra, l'emanazione di una decisione di accertamento, ossia che constata l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di diritti, presuppone che il medesimo scopo non possa essere raggiunto tramite una decisione formatrice che costituisce, annulla o modifica dei diritti. Le decisioni di accertamento sono sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici (cfr. consid. 2.2.). Ciò vale anche quando l'autorità emette d'ufficio una decisione di accertamento (cfr. consid. 2.2.). In concreto i provvedimenti del 28 febbraio e del 15 aprile 2025 appena menzionati, perlomeno per quanto attiene ai mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025 in cui l'insorgente ha percepito le indennità di disoccupazione, sono delle decisioni di

accertamento. In effetti una decisione che non può modificare con effetto obbligatorio e direttamente vincolante un diritto a determinate prestazioni, in quanto queste ultime sono già state corrisposte alla parte richiedente, costituisce una decisione di accertamento. Per modificare la situazione giuridica derivante dalla decisione di concessione delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare la restituzione delle prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la revoca di decisioni amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 3). La Cassa poteva così preservare il suo interesse alla restituzione delle prestazioni erogate da ottobre 2024 a gennaio 2025, esaminando direttamente se fossero realizzati i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando un ordine di restituzione delle indennità per lavoro ridotto già corrisposte. Nella presente evenienza, per i mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025 non era, pertanto, necessario emettere una decisione di accertamento. In particolare, nel caso di specie, non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, visto che la Cassa, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a LADI, appura il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente (cfr. pure art. 85 cpv. 1 lett. b LADI). Inoltre giusta gli art. 95 e 81 cpv. 1 lett. c LADI è la Cassa che ha versato le prestazioni competente ad esigere la restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente riscosse. (cfr. Prassi LADI RCC p.to A19). Nemmeno sussistono, d'altronde, circostanze particolari tali da rendere necessaria l'emissione di una decisione di accertamento preliminare, del genere di quelle effettivamente emanate il 28 febbraio e il 15 aprile 2025 (cfr. consid. 2.2. - 2.4.; STCA 38.2022.14 dell'11 maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.). Facendo difetto un interesse degno di protezione all'accertamento dell'inesistenza del diritto alle indennità di disoccupazione da ottobre 2024 a gennaio 2025, mesi in cui le stesse sono state erogate all'insorgente, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di accertamento su tale punto. Di conseguenza la decisione su opposizione del 15 aprile 2025 relativa al diniego del diritto a decorrere dal 3 ottobre 2024, per quanto concerne le prestazioni già corrisposte, ossia per i mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025, va annullata (cfr. consid. 2.2.-2.4.; STFA C 69/05 del 21 agosto 2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31 maggio 2005; DTF 129 V 289; STFA C 81/01 dell'11 ottobre 2002 consid. 1; STCA 38.2023.42 del 23 ottobre 2023 consid. 2.5.; STCA 38.2022.7 dell'8 giugno 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2022.14 dell'11 maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2005.55 del 21 novembre 2005; STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid. 2.2.-2.3.). La Cassa è, dunque, invitata a esaminare al più presto se sono ossequiati i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale e a emettere, se del caso, un ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione di cui il ricorrente ha beneficiato da ottobre 2024 a gennaio 2025. Relativamente al termine di perenzione, l'art. 25 cpv. 2 LPGa, dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. 2.6. Al ricorrente non sono, per contro, state versate indennità di disoccupazione nei mesi da febbraio ad aprile 2025 (cfr. doc. III pag. 1). Riguardo al lasso di tempo menzionato si osserva che il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa (in casu: 15 aprile 2025; cfr. STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 2.3.; STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021 consid. 2.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020

consid. 1.1.; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366). Per questo periodo va, dunque, vagliato se la Cassa abbia correttamente o meno deciso che l'assicurato non fosse residente in Svizzera e fosse un vero frontaliere il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 81/01 dell'11 ottobre 2002 consid. 2 segg.; STCA 38.2022.7 dell'8 giugno 2022 consid. 2; STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 e la relativa STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008; STCA 38.2005.55 del 21 novembre 2005). 2.7. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_168/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.3.; STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2. In una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l'articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell'UE. In tal caso si applicano anche l'ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l'assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione. Al riguardo cfr. pure STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già menzionata, in cui l'Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell'ultimo periodo prima della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all'art. 1 lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest'ultimo coincide con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di vita. In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere vero, argomentando: " (...) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (...)” Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all'estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia. In un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già menzionato, l'Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all'estero. Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all'appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017. In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all'indennità di disoccupazione presuppone, tra l'altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l'assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l'intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3). A tale proposito cfr. STF 8C_380/2020 del

E. 24

aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47). In una sentenza 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6 l'Alta Corte ha poi specificato che, in effetti, le nuove spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il frutto di ulteriori riflessioni. Nel caso di specie, in prima battuta, ovvero il 14 febbraio 2025

precedentemente al momento in cui è venuto a sapere delle ripercussioni sul suo diritto alle indennità di disoccupazione dell'assenza di residenza in Svizzera, il ricorrente ha asserito di recarsi a _____ unicamente per ritirare la corrispondenza e per trovare i genitori presso i quali si fermava a dormire 1-2 notti a settimana e che il resto delle notti e dei giorni li trascorrevano a _____ presso la propria compagna (cfr. consid. 2.8.). Quanto dichiarato in seguito dall'insorgente, ossia di risiedere in realtà per la maggior parte del tempo a _____ (cfr. consid. 2.8.), contraddice chiaramente le sue prime affermazioni, per cui, in base alla giurisprudenza federale, non risulta rilevante ai fini della risoluzione della presente lite. Di conseguenza rettamente la Cassa ha tenuto conto delle dichiarazioni espresse dal ricorrente il 14 febbraio 2025. Il TCA non ignora che l'assicurato ha puntualizzato, nell'opposizione, di avere firmato il verbale del 14 febbraio 2025 in maniera frettolosa (cfr. doc. 34, consid. 2.8.) e nel ricorso di aver rilasciato delle dichiarazioni frettolose (cfr. doc. I; consid. 1.3.). In proposito va, tuttavia, evidenziato che, anche qualora il ricorrente abbia effettivamente letto in modo sbrigativo quanto riportato nel modulo Azioni di reinserimento relativo al 14 febbraio 2025, è difficile che non si sia accorto, ad esempio, della frase secondo cui "si reca a _____ praticamente solo per ritirare la corrispondenza e trovare i genitori - si ferma a dormire 1-2 notti a settimana, il resto delle notti e dei giorni li passa a _____" (cfr. doc. 26.b; consid. 2.8.), se la stessa non corrispondeva alla verità dei fatti. Analogamente è poco verosimile che a causa della fretta egli abbia rilasciato delle dichiarazioni in totale contrasto con la sua reale situazione personale e alloggiativa. Visti gli elementi analizzati, questa Corte ritiene che esistano già dubbi in merito alla residenza effettiva in Svizzera dell'assicurato (cfr. consid. 2.7.). Ad ogni modo il TCA, tutto ben ponderato, deve concludere che, anche volendo ammettere che l'insorgente risiedeva in Svizzera, nel periodo in questione (febbraio - aprile 2025) il suo centro degli interessi personali, in applicazione del l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; S TF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell'8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non era in Svizzera. Riguardo al fatto che l'assicurato sostiene che "una legge per essere applicata deve provare oltre a ogni minimo dubbio (...)" (cfr. doc. V), questo Tribunale si limita a segnalare che il principio "in dubio pro reo" vige nel diritto penale, mentre, come appena esposto, il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del

E. 26

settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.). Il ricorrente, nell'arco di tempo determinante, non aveva più un legame con il Ticino, tale da poterlo

considerare il luogo in cui si trovava, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che vi sia in Svizzera il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”). Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C_172/2022 del

E. 28

novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.). Per quanto attiene alla circostanza che il ricorrente non avrebbe semplicemente comunicato al consulente che l’obiettivo era quello di andare a vivere definitivamente a _____, come invece riportato nel modulo Azioni di reinserimento del 14 febbraio 2025 (cfr. doc. 26.b; consid. 2.8.), bensì avrebbe pensato a un futuro trasferimento se avesse trovato un lavoro nelle vicinanze di _____ (cfr. doc. 28; consid. 2.8.), e meglio in zona del _____ o del _____ (cfr. doc. V), va peraltro rilevato che se effettivamente l’intenzione dell’assicurato fosse stata quella di trasferirsi definitivamente a _____ (e dunque non pernottare più a _____, nemmeno sporadicamente) soltanto nel caso in cui avesse reperito un’occupazione nel _____ o nel _____, ciò concerne la questione della residenza effettiva in Ticino. Il suo centro degli interessi personali risulta non essere in Svizzera, come esposto poc’anzi, a prescindere da un totale spostamento in Italia o meno. È, poi, utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluenza il fatto che l’assicurato abbia indicato di avere degli amici a _____ (cfr. doc. I; consid. 1.3.). Non è, infatti, certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese. In proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.3.). Si evidenzia, infine, che con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte, confermando il concetto di residenza secondo la LADI, ha sottolineato che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni. A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 15 aprile 2025 la Cassa, per quanto attiene ai mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025, ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, indipendentemente dal fatto che l’assicurato, nato nel 1984, sia di nazionalità svizzera, abbia svolto la sua scolarizzazione, un apprendistato, nonché il servizio militare in Svizzera e qui abbia sempre lavorato (cfr. doc. V), non è in concreto realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2024.48 del 27 febbraio 2025; STCA

38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379). 2.10. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, occorre stabilire se l'assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin , in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'" Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone " (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315 , con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell'Allegato II all'ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff , "Le Règlement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d'autres développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). L'art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo

Stato competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin , op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliere» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliere anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: "(...) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliere, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (...)").

2.11. Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell'art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento ("La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.") e dell'art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento ("Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza."); cfr. Rubin , op.cit., pag. 683). Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una "(...) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltis e.a., punti 31 e 32)."

2.12. In una sentenza 8C_577/2015 del 29 novembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha considerato frontaliere un'assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (" Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement "). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009. In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava

considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari. Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero ; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell'11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all'Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo , “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187) ; STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014. 2.13. Nella presente fattispecie la parte resistente ha considerato l'assicurato quale vero frontaliere (cfr. doc. 30; III), avendo il medesimo dichiarato il 14 febbraio 2025 che “i fine settimana li trascorre a _____ nell'appartamento in affitto che condivide con la compagna (...) si reca a _____ praticamente solo per ritirare la corrispondenza e trovare i genitori - si ferma a dormire 1-2 notti a settimana, il resto delle notti e dei giorni li passa a _____” (cfr. doc. 26.b; consid. 2.8.). Come già esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), a ragione la parte resistente, in virtù del principio della priorità delle dichiarazioni della prima ora, si è fondata su tali affermazioni dell'insorgente. Del resto anche il 27 febbraio 2025 il ricorrente ha asserito che “mi reco a _____ nei fine settimana, specialmente la domenica, e dopo 1 o 2 giorni di turno a _____, sempre ” (cfr. doc. 28; consid. 2.8.). L'assicurato ha contestato di essere un lavoratore frontaliere, facendo valere di essere nato in Svizzera e qui di avere avuto un'istruzione scolastica, avere svolto un apprendistato, di aver effettuato il servizio militare e avere lavorato (cfr. doc. V). Tuttavia va ribadito che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_577/2015 del 29 novembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 590 e menzionata al consid. 2.12., relativamente a una fattispecie concernente un'assicurata di nazionalità svizzera, ha evidenziato, segnatamente, che la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non è atta a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009. Ne discende che dal profilo del diritto internazionale per i mesi da febbraio ad aprile 2025 l'insorgente, visto che almeno una volta alla settimana (cfr. consid. 2.10.) tornava e soggiornava a _____ dove condivideva l'appartamento con la compagna, come dallo stesso asserito (al riguardo non è dirimente il fatto che il contratto di locazione sia stato concluso solo dalla ragazza, rispettivamente che l'assicurato non si sia annunciato al Comune di _____; cfr. doc. 28; V; V6) , deve essere considerato un frontaliere vero con diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia (cfr. consid. 2.11.). 2.14. In esito a quanto precede la decisione su opposizione del 15 aprile 2025 impugnata per i mesi da febbraio ad aprile 2025, nei quali l'assicurato non ha percepito le indennità di disoccupazione, deve essere confermata. 2.15. Abbondanzialmente è utile osservare che, come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, è indubbio che l'esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera può risultare svantaggiosa per l'assicurato. Ciò deriva, tuttavia, dall'assenza di armonizzazione

del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Daniele Cattaneo , “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rémy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), *Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert*, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178). Su questo aspetto, Cueni , “Où les frontaliers sont-ils assurés” in *La Vie économique* 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che: " (...) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l'UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c'est le pays où l'activité professionnelle était exercée qui versera l'allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d'avis que c'est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s'opposent à la réforme, notamment l'Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n'a été trouvé pour le moment. (...)." (pag. 12).

2.16. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell'assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025 ; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS* 2/2022 pag. 107); *Messaggio* Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».